



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

14 MAG. 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al 29 MAG. 2018

il 14 MAG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 24 del **14/05/2018**

OGGETTO: Tribunale di Taranto Esecuzione immobiliare N.R.G. 653/2010 - Comune di Castellaneta c/ Eredi Rezza. Conferimento incarico di fiducia in sostituzione del precedente legale rinunciatario

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta n. 168 del 06/09./2010 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Castellaneta conferiva incarico legale all'Avv. Mimì Cassano per il recupero delle somme anticipate da questo Ente in conseguenza della Sentenza di condanna del Tribunale di Taranto n. 428/2003 relativo alla vicenda del crollo di un edificio in Castellaneta alla Via Verdi, nei confronti degli eredi dell'altro condannato in solido sig. Rezza Mario;
- la procedura di recupero veniva preceduta da tre azioni revocatorie tese a rendere inefficaci nei confronti del Comune di Castellaneta gli atti di donazione del proprio patrimonio immobiliare effettuati dal Sig. Rezza Mario in favore del proprio coniuge e dei propri figli;
- in conseguenza dell'esito positivo della prime due azioni revocatorie ed in attesa dell'esito della terza, veniva effettuato il pignoramento dei beni immobili di proprietà del Sig. Rezza Mario e donati ai figli Rezza Vito e Rezza Francesca ed instaurata dinnanzi al Tribunale di Taranto la Procedura esecutiva immobiliare con r.g.e.i. n. 653/2010;
- con Decreto del Sindaco n. 17 del 14/02/2014 questo Ente conferiva incarico all'Avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto di Taranto per costituirsi, in sostituzione del precedente avvocato rinunciatario, nella procedura esecutiva immobiliare instaurata;
- nel corso della procedura esecutiva il Giudice dell'Esecuzione disponeva la vendita di una parte del compendio pignorato, sospendendola per la parte rimanente, e venivano effettuati diversi incanti che hanno portato, da ultimo, alla vendita di un immobile.

VISTA la nota p.e.c. del 12/03/2018 assunta al protocollo in data 13/03/2018 con n. 5899, con la quale l'Avv. Nicola Rotolo comunicava la rinuncia all'incarico per tutti i motivi in essa contenuti.

RAVVISATA la necessità di conferire mandato a nuovo legale di fiducia affinché sia garantita la continuità dell'azione esecutiva intrapresa da questo Ente con la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Taranto, udienza fissata al 24/05/2018.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Giampiero Colangelo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via F.lli Capriulo n. 37.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di prendere atto della rinuncia all'incarico comunicata dall'Avv. Nicola Rotolo, legale di fiducia di questo Ente nella procedura esecutiva immobiliare n. 653/2010 presso il Tribunale di Taranto azionata da questo Ente nei confronti degli Eredi Rezza Mario.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Giampiero Colangelo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via F.lli Capriulo n. 37.
- 3) Stabilire che sull'impegno di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.
- 4) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro
